LA GIUSTIZIA PENALE MINORILE

LE FONTI PRINCIPALI

- Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile – c.d. Regole di Pechino (Dichiarazione - O.N.U., New York, 1985).
- Convenzione sui diritti del fanciullo (O.N.U., New York 1989)
- Direttiva UE 2016/800 dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
- D.P.R. 28 luglio 1989, n. 272 - Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/1988
- D.P.R. 2 ottobre 2018, n. 121 - Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

Articolo 3 Convenzione sui diritti del fanciullo (O.N.U., New York 1989) CRC - Convention on the Rights of the Child

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, **l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente**.

ART. 37 CRC

ogni fanciullo privato di libertà ha diritto di:

- essere trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età
- essere separato dagli adulti
- rimanere in contatto con la sua famiglia
- avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata
- contestare la legalità della privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale
- ottenere una decisione sollecita

ART. 40 CRC

ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato ha diritto ad un trattamento tale da:

- favorire il suo senso della dignità e del valore personale
- rafforzare il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali
- tenere conto della sua età
- tenere conto della necessità di facilitare il suo reinserimento di fargli svolgere un ruolo costruttivo nella società

ART. 40 CRC – ULTERIORI GARANZIE

- rispetto del principio di legalità
- presunzione di «innocenza»
- informazione quanto prima possibile e direttamente, o, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui
- beneficio di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa

SEGUE ART. 40 CRC

- essere giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competente, indipendente ed imparziale
- per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge
- in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata
- in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali, salvo contrario interesse
- non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole
- interrogare o far interrogare i testimoni a carico
- ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità
- farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata
- ricevere il pieno rispetto della sua vita privata in tutte le fasi della procedura
- se riconosciuto colpevole, poter ricorrere contro la decisione ed ogni altra misura conseguente dinnanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale

DIRETTIVA UE 2016/800

- informazione circa tutti i diritti e le garanzie processuali
- assistenza dei titolari della responsabilità genitoriale
- assistenza del difensore con diritto al patrocinio gratuito, se necessario
- protezione della vita privata (udienza a porte chiuse ed altre eventuali garanzie)
- valutazione individuale, tenendo conto della sua personalità e maturità, della situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche
- registrazione audiovisiva dell'interrogatorio

DIRETTIVA UE 2016/800
limitazione della libertà personale

- per il più breve periodo possibile
- tenuto conto dell’età del minore, della sua situazione personale e di eventuali circostanze particolari
- detenzione come ultima istanza
  - sulla base di una decisione motivata, soggetta a controllo giurisdizionale
  - sottoposta, a intervalli di tempo ragionevoli, a un controllo periodico da parte di un giudice, o d'ufficio o su richiesta del minore, del suo difensore o di un'autorità giudiziaria diversa

DIRETTIVA UE 2016/800

- il **personale delle autorità di contrasto e delle strutture di detenzione** che si occupano di casi riguardanti minori ricevano **una formazione specifica**, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, sui **diritti del minore**, sulle **tecniche appropriate di interrogatorio**, sulla **psicologia minorile** e sulla **comunicazione in un linguaggio adattato al minore**
- i **magistrati** che si occupano di procedimenti penali riguardanti minori abbiano una **competenza specifica** in tale settore e/o abbiano effettivamente accesso a una **formazione specifica**
- misure appropriate per promuovere analoga formazione dei **difensori** dei minorenni
- iniziative che consentano agli **operatori che offrono servizi di sostegno ai minori e di giustizia riparativa** di ricevere **un'adeguata formazione**, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con i minori, e che rispettino le **norme deontologiche** a garanzia di servizi forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale

D.P.R. n. 448 del 1988

art. 1 Principi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo **adeguato** alla personalità e alle **esigenze educative** del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

2. Il giudice illustra all'imputato il **significato delle attività processuali** che si svolgono in sua presenza nonché **il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni**.

CARATTERI DEL PPM

NATURA:

- relazionale sistemica
- finalistica-educativa
- responsabilizzante

PRINCIPI:

- adeguatezza
- minima offensività e destigmatizzazione

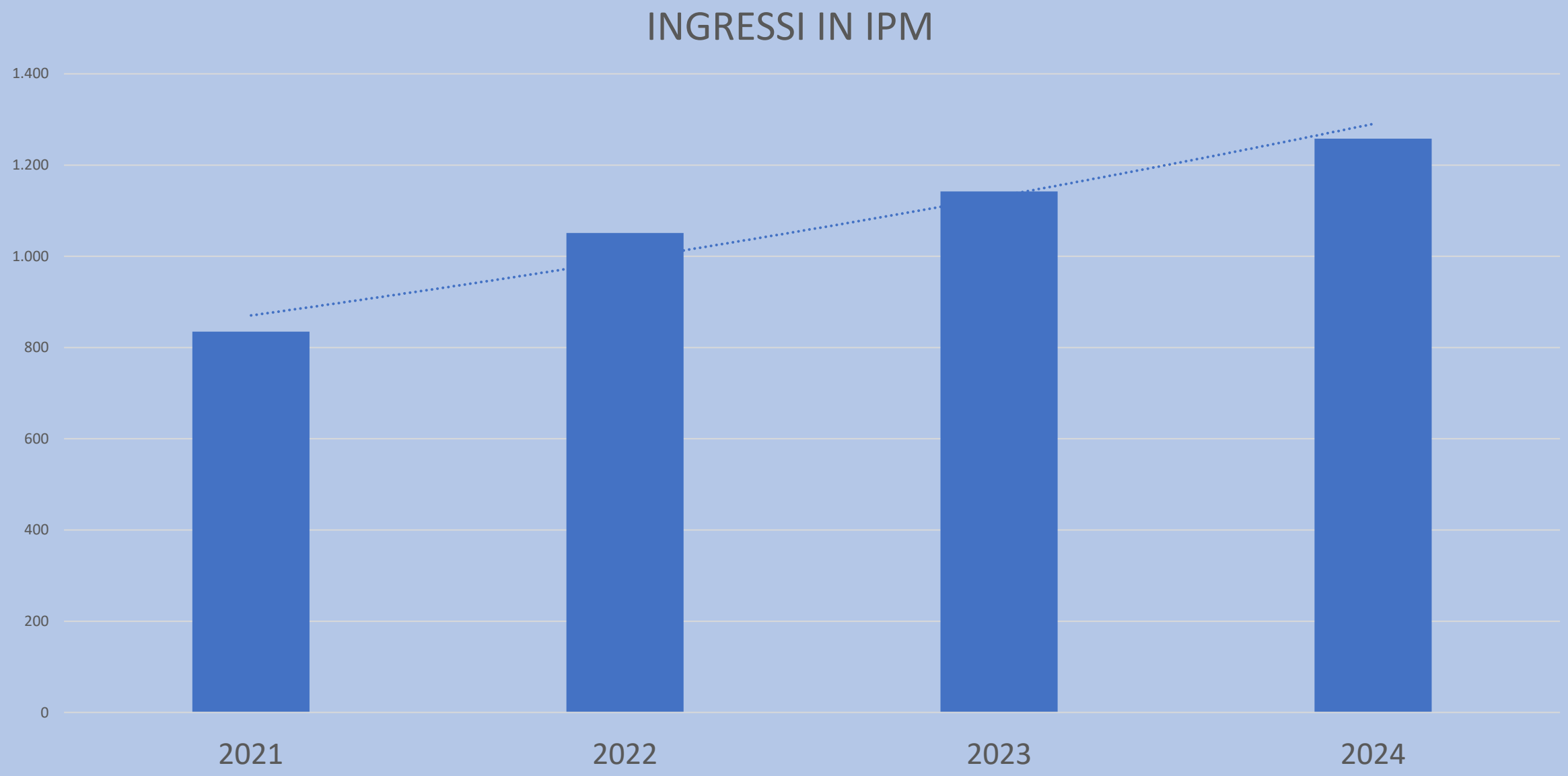

dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia nell’area STATISTICHE

INGRESSI IN IPM PER TITOLO DETENZIONE

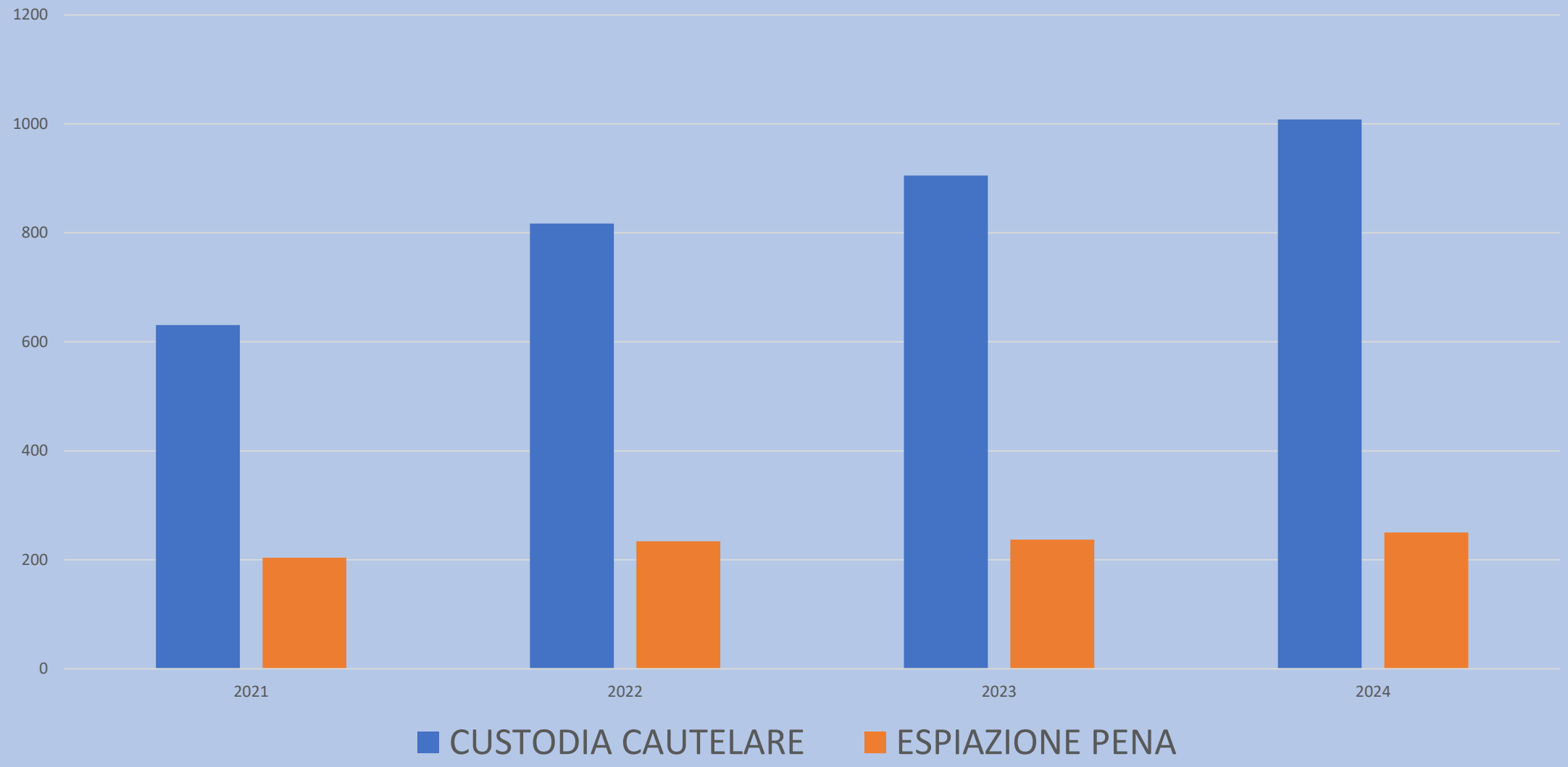

INGRESSI IN IPM PER NAZIONALITA'

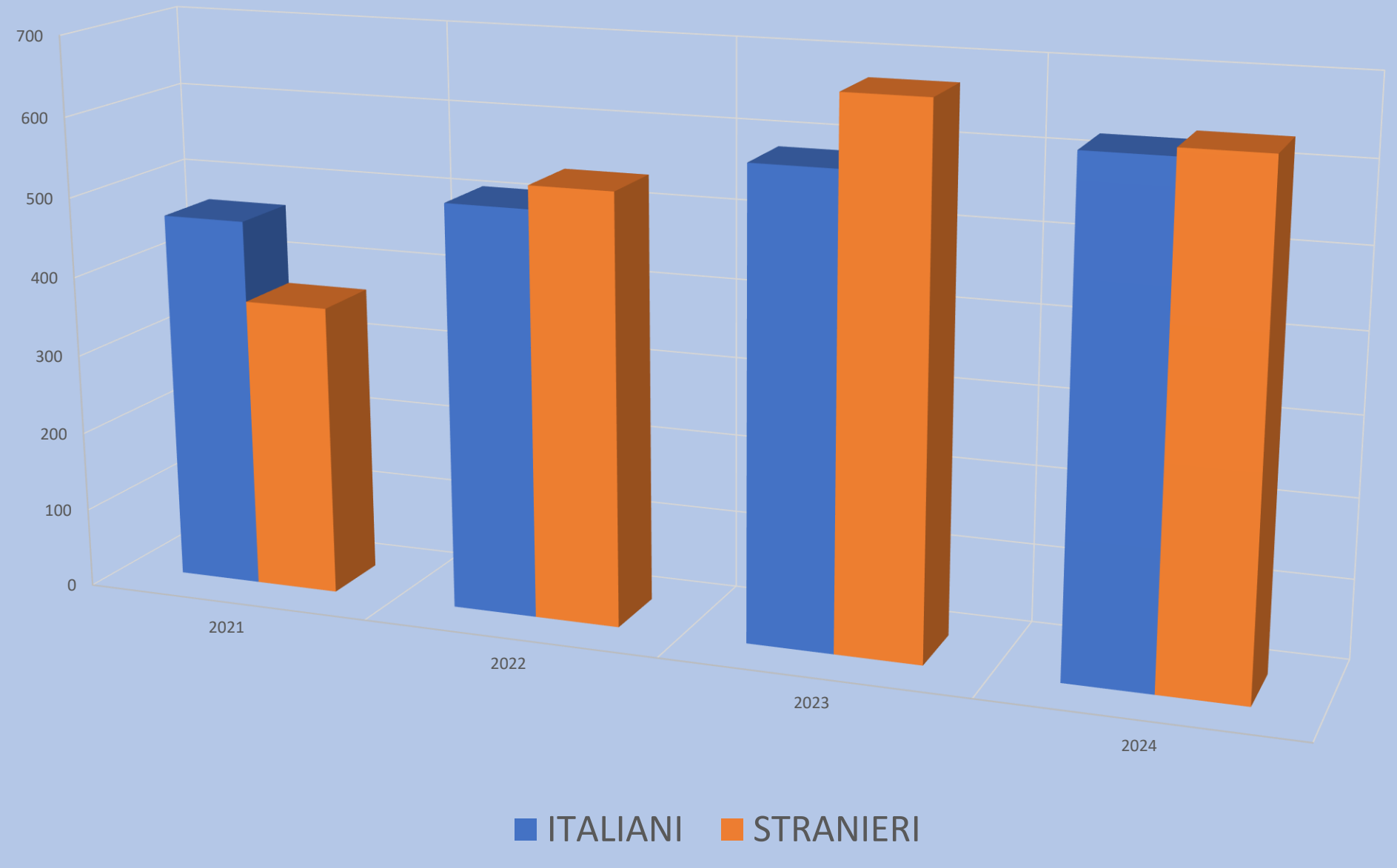

Presenti negli IPM italiani

15 settembre 2024

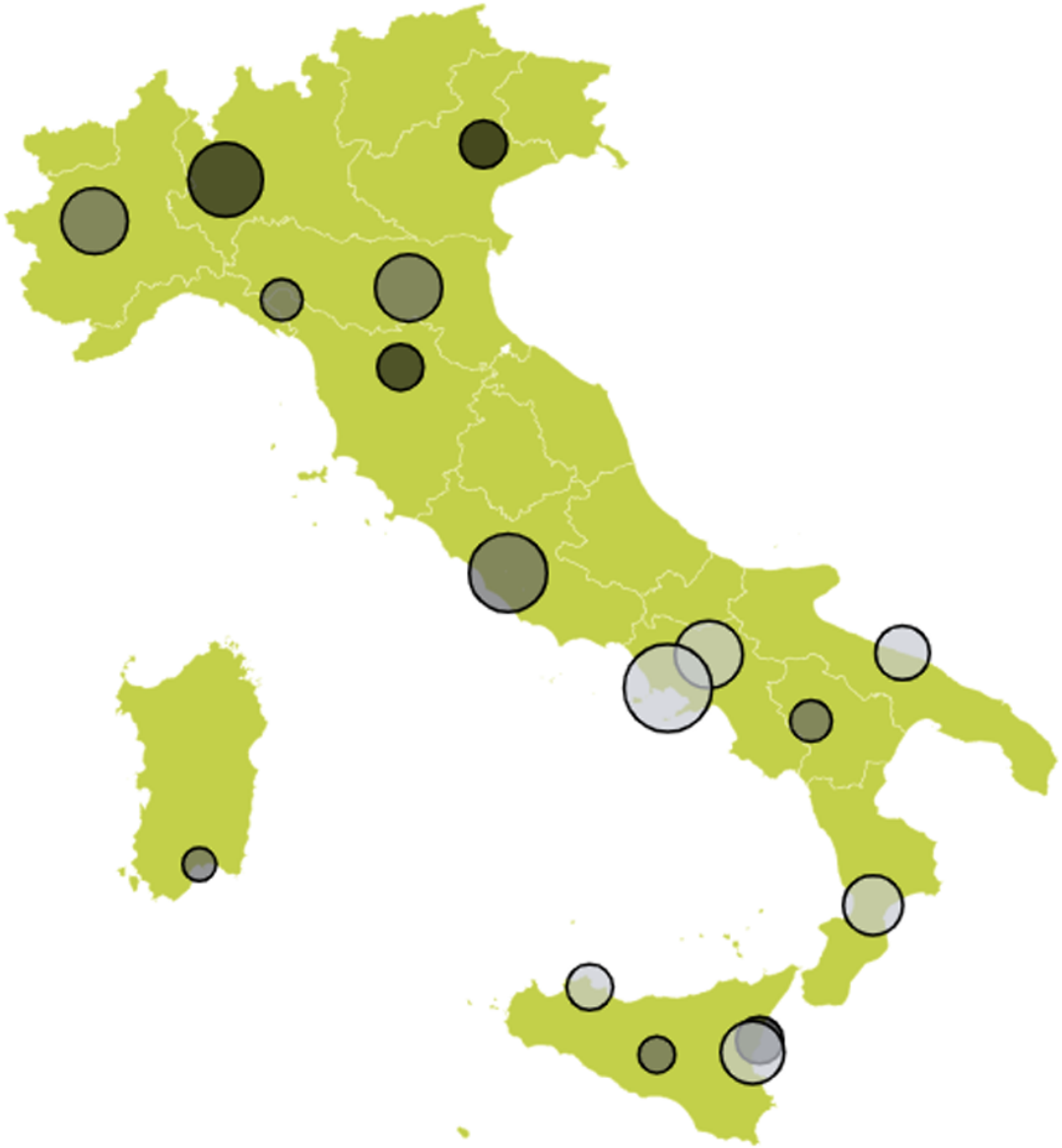

IPM	Capienza	Presenze	Tasso affollamento
ACIREALE	17	22	129%
AIROLA	45	45	100%
BARI	29	29	100%
BOLOGNA	40	44	110%
CAGLIARI	10	11	110%
CALTANISSETTA	12	13	108%
CATANIA	38	39	103%
CATANZARO	35	35	100%
FIRENZE	17	21	124%
MILANO	37	54	146%
NISIDA	76	76	100%
PALERMO	21	21	100%
PONTREMOLI	16	17	106%
POTENZA	16	17	106%
ROMA	56	60	107%
TORINO	39	43	110%
TREVISO	12	22	183%
Tot.	**516**	**569**	

dal sito dell'Associazione Antigone

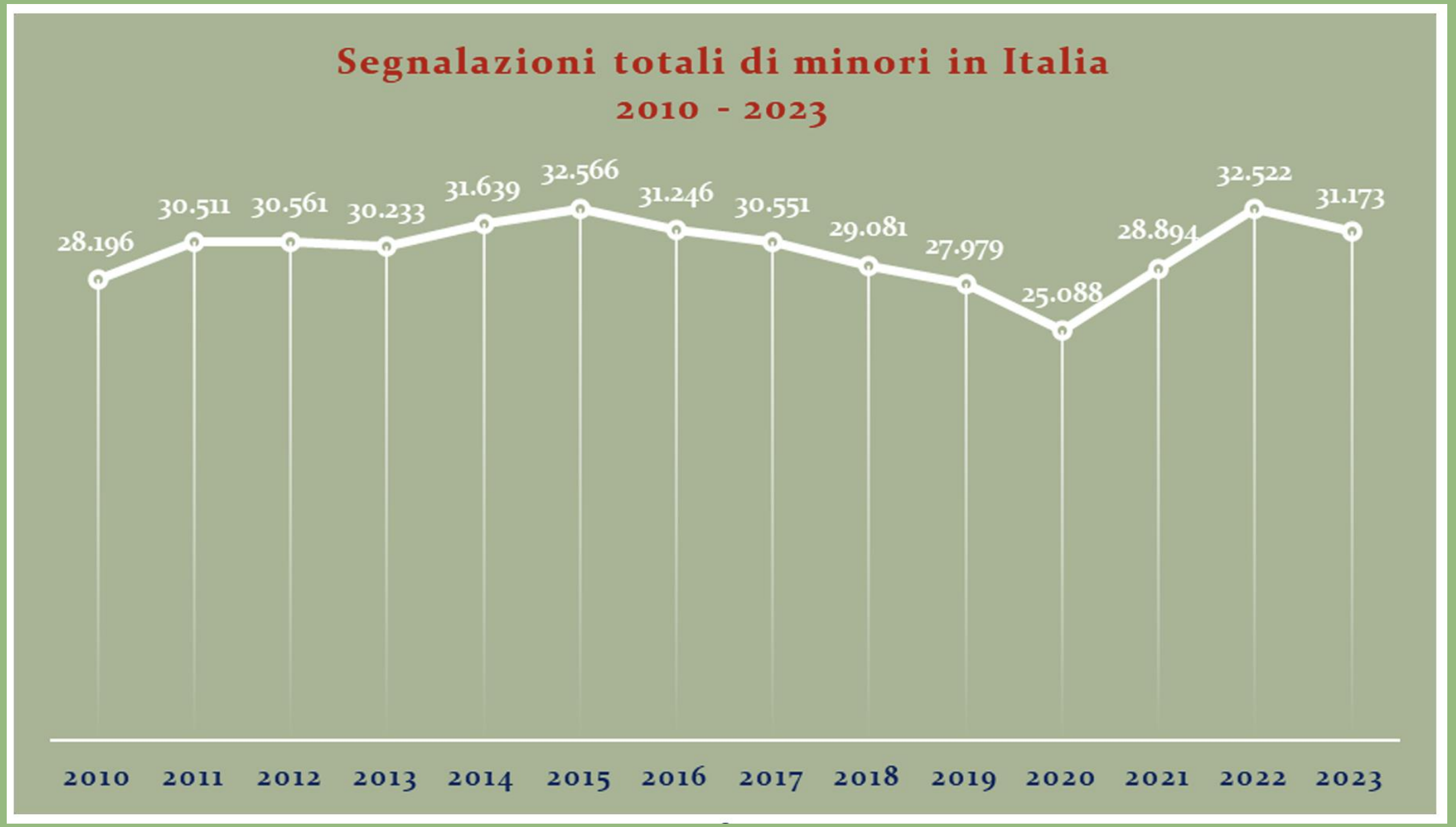

dati tratti da: «Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Polizia Criminale – Servizio Analisi Criminale»
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-05/report_citta_e_gang_giovanili_10_05_2024.pdf

Segnalazioni totali di minori italiani e stranieri in Italia
2010 - 2023

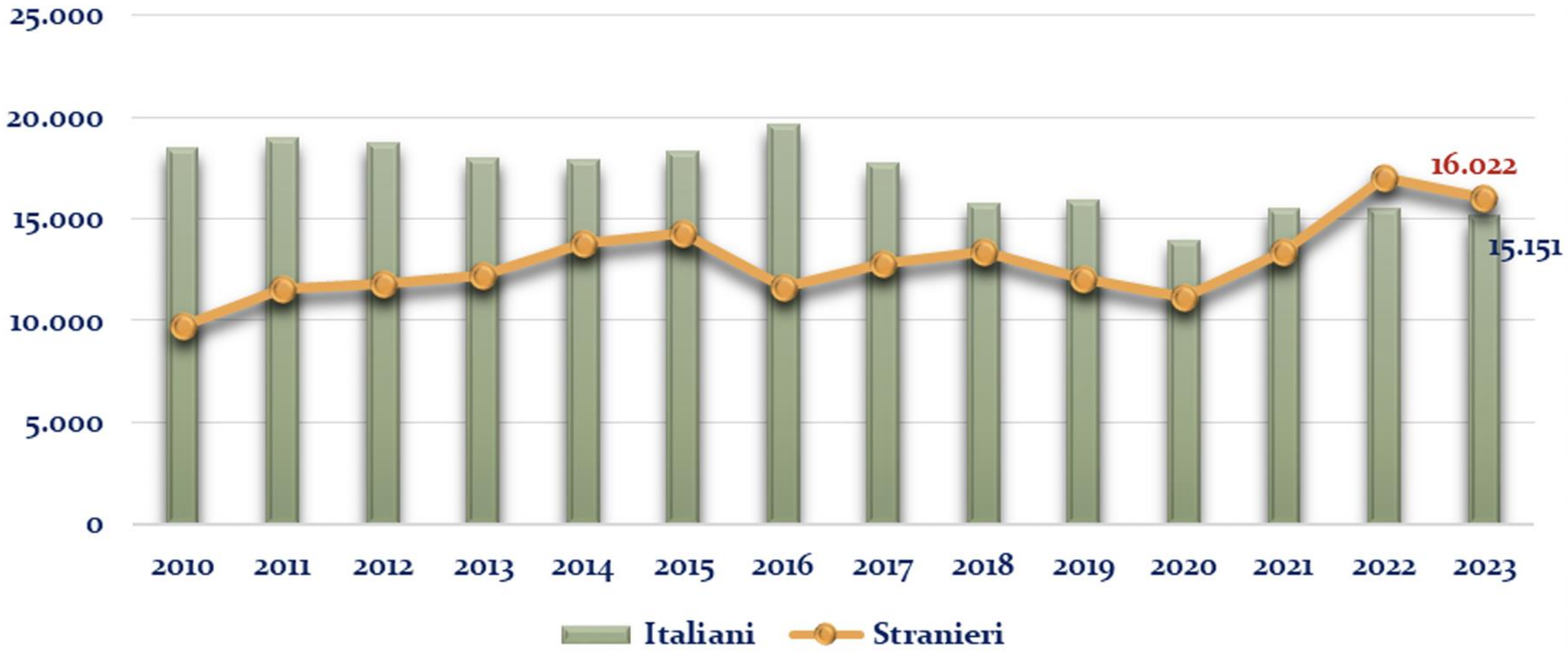

Segnalazioni di minori per furto, rapina ed estorsione in Italia

2010 - 2023

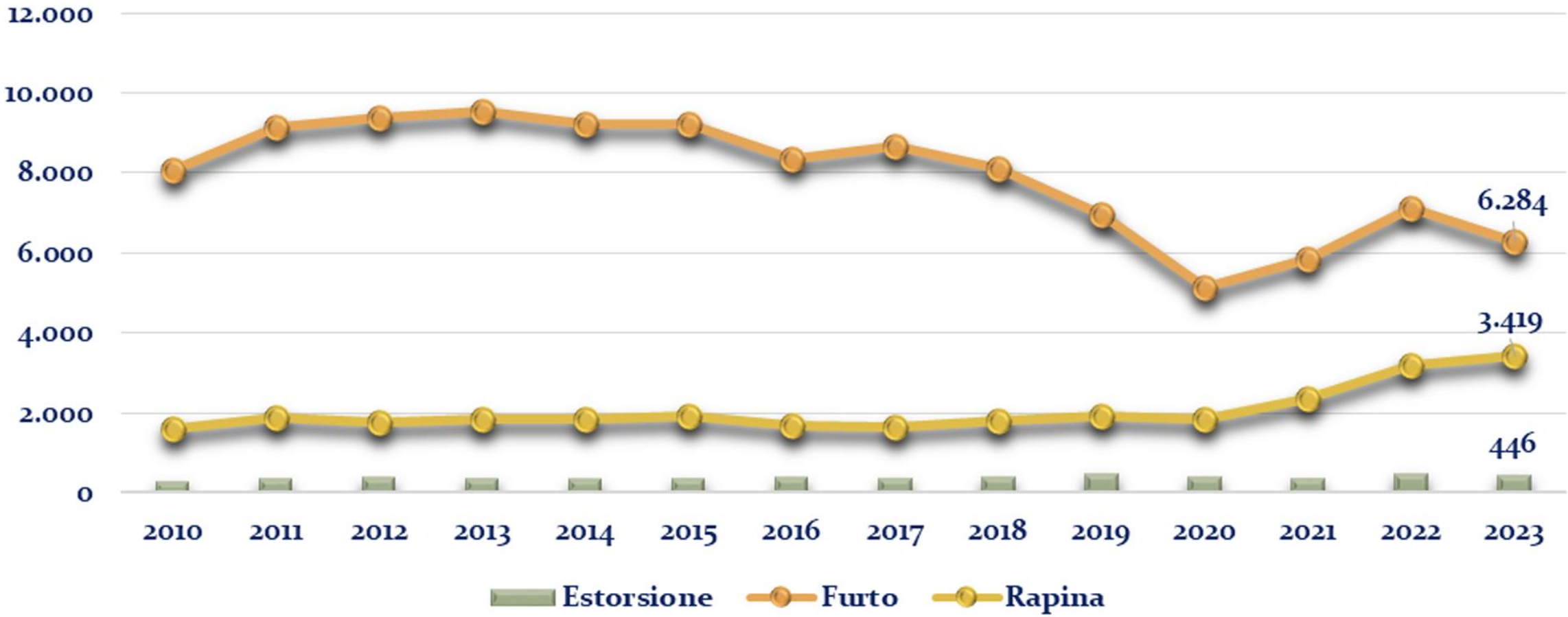

Segnalazioni di minori per lesioni, minaccia, rissa e percosse in Italia 2010 - 2023

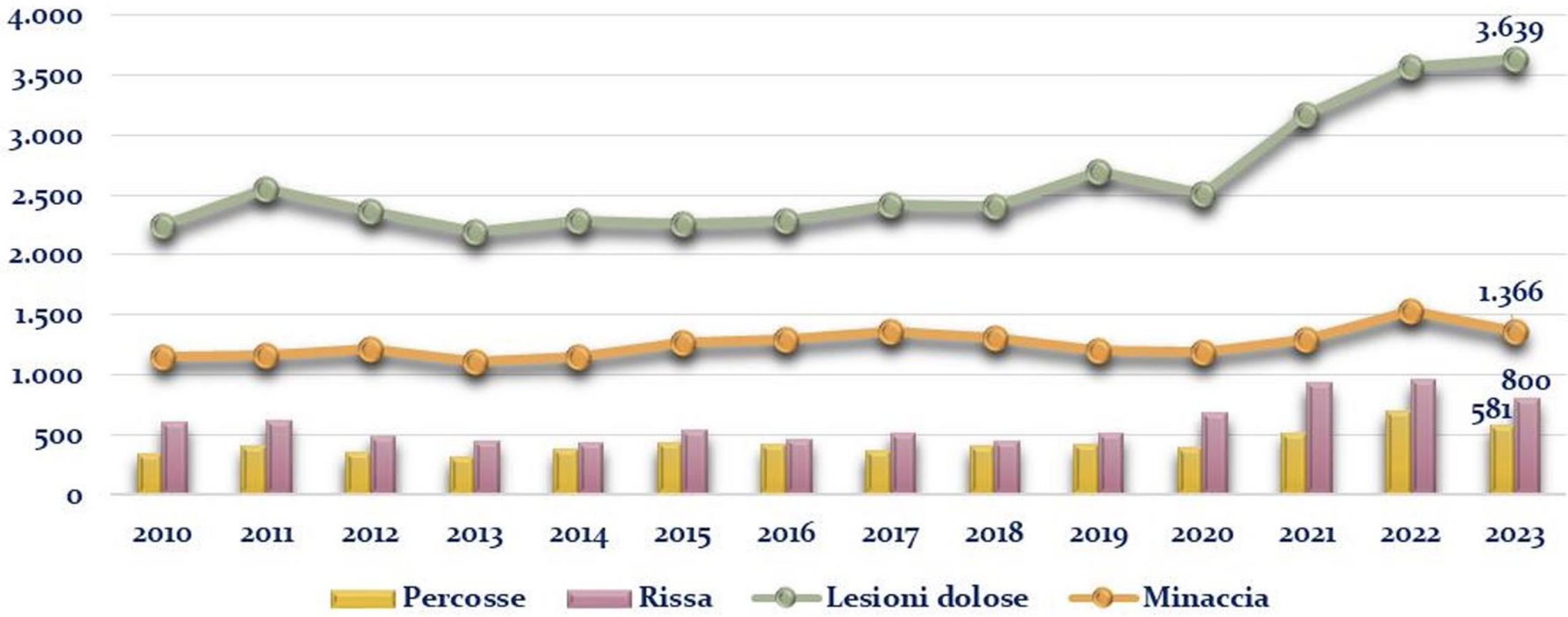

Segnalazioni di minori italiani e stranieri per violenza sessuale in Italia

2010 - 2023

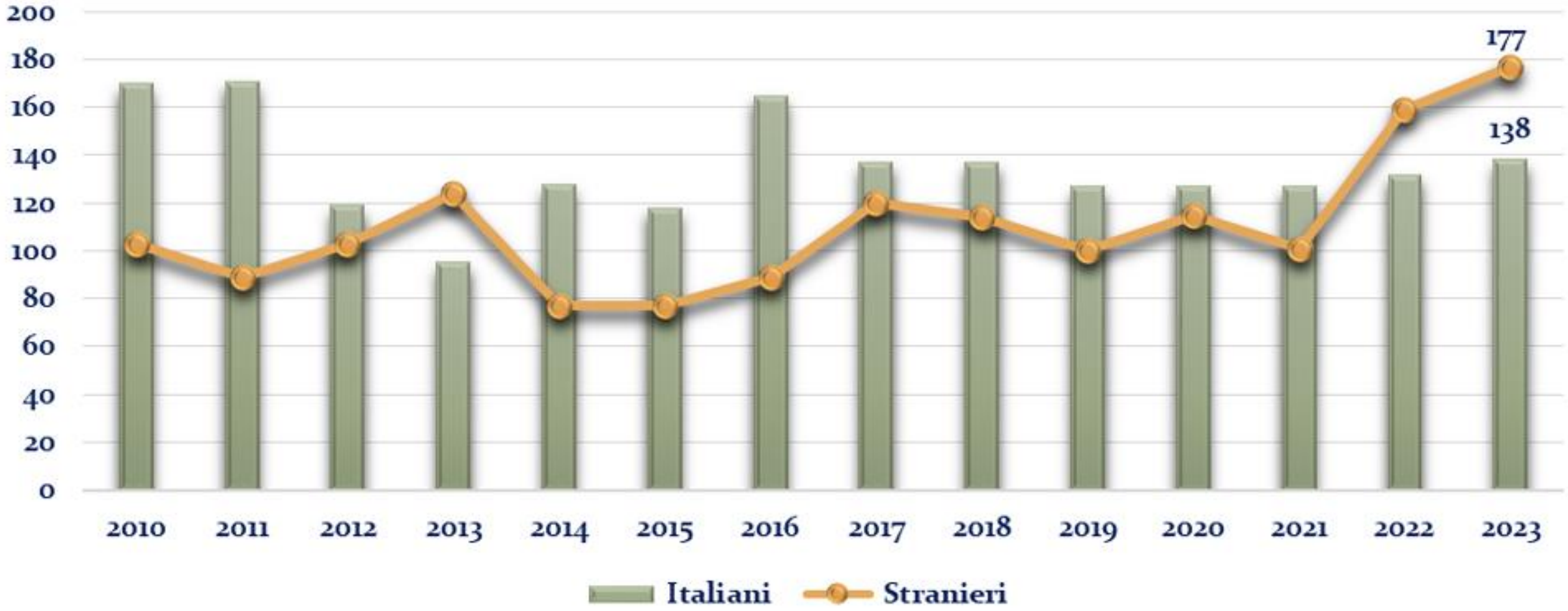

Presenza Gang Giovanili

CARATTERISTICHE DELLE GANG

- 73 province italiane hanno registrato attività violente o devianti da parte di gang giovanili
- fenomeno presente prevalentemente nelle grandi aree urbane
- leggera prevalenza nel Centro Nord rispetto al Sud
- in rarissimi casi si sono registrati gruppi dotati di una gerarchia definita
- composte in netta prevalenza da un numero inferiore alle 10 unità di genere maschile
- appartenenti alla fascia d'età 15-24 anni
- si radunano, di norma, nei fine settimana e nelle piazze, nelle stazioni ferroviarie o nei centri commerciali

notizie tratte da: «Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Polizia Criminale – Servizio Analisi Criminale»
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-05/report_citta_e_gang_giovanili_10_05_2024.pdf

REATI PREVALENTI

- attività di gran lunga predominante è rappresentata dalle vessazioni nei confronti di coetanei: **ATTI DI BULLISMO**
- risse
- percosse e lesioni
- atti vandalici
- disturbo della quiete pubblica

IN MISURA MOLTO MINORE

- furti nella pubblica via o in esercizi commerciali
- spaccio di sostanze stupefacenti

DECRETO «CAIVANO

D.P.R. n. 123 del 15/09/2023 – conv. legge n. 159 del 2023

- l’utilizzo della decretazione di urgenza
- l’inasprimento degli interventi penali come strumento di politica criminale – la recidiva come verifica dell’efficacia degli interventi
- ampliamento delle fattispecie di applicazione dell’accompagnamento quale misura precautelare quali i limiti di pena ed il titolo di reato (lesioni, danneggiamento aggr., furto semplice, *porto armi anche improprie*)
- diminuzione da 5 a 4 anni di reclusione per l’applicazione di misura cautelare diversa dal carcere (compresi fatti lieve entità per stupefacenti in precedenza esclusi)
- abbassamento da 9 a 6 anni del limite massino di pena detentiva per l’applicazione della custodia cautelare
- allungamento dei termini massimi di durata della custodia cautelare
- esclusione della mesa alla prova per alcuni delitti (omicidio aggr., violenza sessuale aggr., rapina aggr.)
- applicazione ai minorenni del DASPO urbano (in alcune ipotesi anche per gli ultra 12 anni)

Art. 10-bis

Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti

1. Il direttore dell'istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del ***detenuto che ha compiuto ventuno anni****, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente:*

a) con i suoi comportamenti ***compromette la sicurezza*** *ovvero* ***turba l'ordine negli istituti****;*

b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvale dello ***stato di soggezione*** *da lui indotto negli altri detenuti.*

2. La medesima disciplina di cui al comma 1 ***si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni****, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale* ***realizza cumulativamente*** *le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1.*

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato ***solo per ragioni di sicurezza****, anche del detenuto medesimo.*

diritto-potere dello Stato alla **punizione** e alla **rieducazione** del minorenne responsabile del reato

controllo della personalità
correzione della condotta

difesa e sicurezza sociale

diritto del minorenne all'educazione all'accompagnamento educativo

valutazione della personalità e della formazione

interventi dei servizi

integrità psico-fisica

coinvolgimento del terzo settore in particolare delle comunità